

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RG. N. 5741/2022 – SEZ. IV BIS

per il **COMUNE DI PETTINEO** (C.F. 85000240839), corrente in Pettineo (ME) nella Via Garibaldi, 35, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Rosa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Rosa in Palermo in Piazza Don Luigi Sturzo n. 14, con domicilio digitale all'indirizzo *giuseppedirosa@pecavvpa.it*. - *ricorrente*

1. Con l'ordinanza n. 3930/2022, pubblicata in data 22 Giugno 2022, resa nel corso del giudizio recante n. 5741/2022 Reg. Ric., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione IV bis, ha statuito che *"dalla lettura degli atti emerge che l'amministrazione, in relazione al criterio dell'indice di vulnerabilità, avrebbe dovuto attribuire al progetto presentato dal Comune ricorrente un punteggio di 20 e non di 15; ...infatti l'indice di vulnerabilità attribuito al Comune è pari a 100,86 e la Commissione di valutazione nel verbale del 12 novembre 2020 ha previsto espressamente che un indice di vulnerabilità superiore a 100,50 ed inferiore a 101 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 101, per cui in base al bando spettano 20 punti; ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora, consistente nel rischio di esaurimento delle risorse e di difficoltà di attuazione del progetto, ... la domanda cautelare può essere pertanto accolta"*.

Il Tar ha *"ritenuto altresì necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento, autorizzando la*

notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari". Pertanto, "parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione".

2. In adempimento alla suindicata ordinanza, il Comune di Pettineo, provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale tramite notificazione per pubblici proclami, attraverso la redazione di un sunto del proprio gravame e la successiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della resistente Amministrazione.

SUNTO DEL RICORSO

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in data 13.07.2020, ha approvato l'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per il finanziamento di interventi volti "a) **alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati ad attività agonistica nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane**, b) [...] c) [...]" ;

- L'Avviso al punto 7) prevedeva che "Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti." così suddiviso "a) indice di **vulnerabilità sociale e materiale** del Comune in cui è localizzato l'intervento: l'indice si riferisce all'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende

in considerazione gli indicatori elementari ...; l'indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>), con riferimento alla popolazione dell'anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti; **b)** indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti; **c)** indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti; **d) livello di progettazione**, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;...;". Più in particolare il bando specificava che:

- **"Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a)** è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema: i) inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti; ii) tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): iii) 10 punti; tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti; iv) tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti; v) sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti."

- **"Il punteggio di cui alla lettera b)** è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità: i) ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti; ii) alla prestazione energe-

tica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento -

fino a 7 punti; iii) all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti

rinnovabili - fino a 5 punti; iv) alla qualità ambientale interna con partico-

lare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventila-

zione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti....;

- Punteggio lettera d) *La progettazione allegata alla domanda dovrà esse-*

re accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del respon-

sabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere

alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progetta-

zione quello "DEFINITIVO". Ai soggetti che sottoporranno un livello di

progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiunti-

vo di punti 15;

- I suddetti criteri di valutazione delle proposte progettuali sono stati, inol-

tre, ulteriormente chiariti dalla Commissione giudicatrice con i verbali del

12, 19 e 20 novembre 2020;

- Il Comune di Pettineo provvedeva, quindi, a presentare la domanda di

partecipazione al finanziamento, secondo i termini e le modalità richieste

dall'Avviso pubblico, unitamente al progetto esecutivo, ai relativi allegati

e pareri favorevoli, ivi compreso la relazione di sintesi dei criteri di sele-

zione richiesti dal bando;

- Il Dipartimento dello Sport ha valutato positivamente la domanda di ac-

cesso al finanziamento che veniva inserita nella "proposta di

graduatoria" allegata al verbale di seduta del 09 settembre 2021 tra gli

interventi dichiarati "ammissibili". In particolare all'ente ricorrente veniva

attribuito **un punteggio di 32,79**. E ciò malgrado l'intervento avesse diritto ad un punteggio che, sarebbe dovuto essere (come meritava) più alto secondo la scheda di autovalutazione e la documentazione versata in atti.

- Infine, in data 25.03.2022, come previsto dall'art. 9, ultimo periodo, dell'Avviso, veniva pubblicata la graduatoria definitiva con effetti di notifica agli interessati. L'esclusione al finanziamento disposta sulla base del punteggio attribuito all'ente comunale e le ragioni assunte all'uopo dall'Amministrazione procedente appaiono illegittime ed ingiustamente lesive delle aspettative e delle prerogative facenti capo alla stessa, sicché se ne è chiesto l'annullamento e la nuova valutazione, previa adozione di idonea misura cautelare.

- Il Comune di Pettineo ha, dunque, promosso il presente ricorso

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1. del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021, pubblicato con valore di notifica sul sito istituzionale dell'Ente il 25.03.2022, di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico denominato "*Sport e Periferie 2020*", e dei relativi allegati, con cui la domanda di finanziamento DO202003808 presentata dal Comune di Pettineo è stata dichiarata "*ammissibile*", ma non "*finanziata*";

2. ove occorra, dei verbali della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali, con i quali, nell'ambito dell'Avviso Pubblico "*Sport e Periferie 2020*" alla domanda di finanziamento del Comune di Pettineo è stato erroneamente attribuito un punteggio complessivo pari a 32,79;

3. Ove e per quanto occorra, di tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal bando, non conosciuti;

4. di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del Comune di Pettineo a vedere la propria domanda ammessa e finanziata al beneficio richiesto. Il ricorso è affidato ai seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE .

Il calcolo alla proposta progettuale effettuato e le risultanze che ne sono derivate si pongono in palese contrasto rispetto alla *lex specialis* ed alle disposizioni normative vigenti. La Commissione ha errato nell'attribuzione del punteggio ed ha, evidentemente, valutato erroneamente la proposta progettuale per come risultante dalla produzione documentale versata in atti.

Il Dipartimento dello Sport ha assegnato al progetto del Comune di Pettineo 32,79 punti, senza fornire alcuna motivazione, in ordine né alle concrete modalità di attribuzione del punteggio, né agli specifici elementi valutati per calcolare i punti ottenuti dall'Ente locale.

Un difetto di motivazione che si manifesta con piena evidenza dato che il punteggio numerico non consente evidentemente di ricostruire l'iter logico della valutazione controversa.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

SULL'ERRONEA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER ERRORE MATERIALE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO A) RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PETTINEO;

1. Il difetto di motivazione e di istruttoria nell'attribuzione del punteggio è palese relativamente al criterio sub a) avente ad oggetto il rischio di vulnerabilità dei comuni nei quali risultava localizzato l'intervento per un massimo di 25 punti, con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

- inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;
- tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti."

Orbene, l'indice di vulnerabilità previsto per il Comune di Pettineo, come risultante dalla relativa tabella ISTAT, è stato quantificato in 100,86.

Considerato che nel verbale n° 1 è specificato che *"La Commissione stabilisce di approssimare il punteggio dell'indice di vulnerabilità al decimale più vicino all'unità, [...]. un indice di vulnerabilità maggiore di 100,50 e inferiore a 101 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 101"*. Il ricorrente, dunque, avrebbe avuto diritto, non già a 15 punti (quelli effettivamente attribuiti), ma 20 punti.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO SULL'ERRONEA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO IN RAGIONE DEL LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVO DELL'IMPIANTO CON RIFERIMENTO AL CRITERIO D;.

Il riferimento è al criterio di cui alla lettera d), ovvero, al livello di progettazione dell'opera *"inteso quale grado di analicità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, fino ad un massimo di 15 punti"*.

In particolare, ha disposto la Commissione con il verbale n° 3 che *"... i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere conformi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, (che) stabilisce che saranno valutate solo ed esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, **la documentazione tecnica prevista, per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici. ..."***

Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio come il Comune di Pettineo abbia depositato in atti il progetto esecutivo dell'opera. E, nonostante ciò, gli sia stato attribuito un punteggio pari a zero, in luogo dei 15 punti previsti.

L'elaborato depositato, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, è stato, infatti, redatto *"in conformità al progetto definitivo, (che) determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, (ed è stato) sviluppato (con) un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo....."*

La conformità del livello di progettazione esecutiva dell'opera al criterio di attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) dell'avviso, risulta attestata anche dal relativo **"rapporto conclusivo sulla verifica"** .

In sintesi il progetto di cui si discute avrebbe dovuto conseguire il se-

guente punteggio: **32,79** punti base (per come riconosciuti dalla Commissione di valutazione) **+ 5 punti** (quale differenza tra i 15 punti assegnati in relazione al criterio a) ed i 20 cui avrebbe avuto diritto per il rischio di vulnerabilità medio alto per un indice da riconoscersi pari a 101 per frazione superiore a 100,50) **+ 15 punti** (per il livello di progettazione esecutiva. Mentre, errando, la commissione di Valutazione ha attribuito punti 0). Tanto per almeno complessivi **punti 52,79**.

4. SULLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

Il presente gravame, per le ragioni meglio in precedenza specificate, appare assistito dal prescritto "*fumus boni iuris*". Quanto al *periculum in mora*, il Comune di Pettineo, pur essendo stato ammesso, si è visto ingiustamente estromesso dal conseguimento del beneficio richiesto a causa di macroscopici errori di valutazione della Commissione in conseguenza di una gravissima "sottostima" del progetto.

Alla luce di quanto esposto voglia il

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ⇒ In sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati..;
- ⇒ Accogliersi il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati.
- ⇒ Ritenere e dichiarare il diritto del Comune di Pettineo al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale pari a punti 52,79 e/o, comunque, del minor punteggio che riterrà di diritto sulla base di quanto disposto dai criteri di valutazione di cui al punto a) ed al punto d)....

Palermo, 24.05.2022

Avv. Giuseppe Di Rosa